



28 agosto 2009 / FUS / BAU

---

# **Approvazione e attuazione dello scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI del 27 novembre 2008 sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale**

Risultati della consultazione

---

## Indice

<b>1</b>	<b>Osservazioni preliminari .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Risultati concernenti le questioni fondamentali.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1</b>	<b>Valutazione generale del progetto.....</b>	<b>4</b>
2.1.1	Partecipanti che approvano integralmente il progetto.....	4
2.1.2	Partecipanti che approvano il progetto con qualche riserva .....	4
2.1.3	Partecipanti che chiedono di modificare il progetto.....	4
2.1.4	Partecipanti che rifiutano il progetto.....	4
<b>2.2</b>	<b>Valutazione del progetto in generale.....</b>	<b>4</b>
2.2.1	Il progetto legislativo .....	4
2.2.2	Partecipanti che approvano il progetto.....	5
2.2.3	Partecipanti che manifestano scetticismo .....	5
2.2.4	Partecipanti che rifiutano il progetto.....	5
<b>2.3</b>	<b>Osservazioni particolari riguardanti la decisione quadro.....</b>	<b>5</b>
<b>2.4</b>	<b>Altre osservazioni di ordine generale .....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Osservazioni riguardanti le singole disposizioni .....</b>	<b>7</b>
<b>3.1</b>	<b>Decreto federale che approva e attua lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.....</b>	<b>7</b>
<b>3.2</b>	<b>Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri.....</b>	<b>7</b>
<b>3.3</b>	<b>Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 .....</b>	<b>8</b>
<b>3.4</b>	<b>Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati .....</b>	<b>8</b>
<b>3.5</b>	<b>Codice penale .....</b>	<b>13</b>
<b>3.6</b>	<b>Legge federale del 12 giugno 2009 sullo scambio d'informazioni con gli Stati Schengen .....</b>	<b>15</b>
<b>3.7</b>	<b>Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi.....</b>	<b>15</b>
<b>3.8</b>	<b>Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti .....</b>	<b>16</b>

## 1 Osservazioni preliminari

In data 13 maggio 2009 il Consiglio federale ha aperto la procedura di consultazione relativa all'approvazione e all'attuazione dello scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (in seguito «decisione quadro»). La consultazione si è conclusa il 14 agosto 2009.

Il progetto ha lo scopo di attuare la decisione quadro nella misura in cui la nostra legislazione non soddisfa interamente determinati requisiti in materia di protezione dei dati.

I Cantoni, i partiti rappresentati in seno all'Assemblea federale, le associazioni mantello dei comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le altre organizzazioni e associazioni interessate sono stati invitati a pronunciarsi in merito al progetto. Sono state consultate 63 autorità e organizzazioni. Complessivamente, hanno fatto pervenire la loro risposta 38 degli organi consultati e precisamente:

- 26 Cantoni
- quattro partiti
- sei associazioni mantello nazionali
- due organizzazioni e associazioni d'altro tipo.

Inoltre, un privato e due organizzazioni (il Centre Patronal e la Federazione svizzera dei funzionari di polizia) hanno preso posizione in relazione al progetto di loro iniziativa.

Hanno rinunciato espressamente a prendere posizione il Cantone GL, la Società svizzera degli impiegati di commercio e l'Unione svizzera degli imprenditori. Di conseguenza, le risposte da valutare sono state 38.

## **2 Risultati concernenti le questioni fondamentali**

### **2.1 Valutazione generale del progetto**

#### **2.1.1 Partecipanti che approvano integralmente il progetto**

18 partecipanti alla consultazione approvano il progetto nella sua totalità:

- i Cantoni GE, NW, UR, OW, FR, ZG, SZ, LU, AI, AG, GR, BL, SG, VS, AR;
- il PPD e il PLR;
- l'Unione delle città svizzere e l'Associazione dei comuni svizzeri.

#### **2.1.2 Partecipanti che approvano il progetto con qualche riserva**

18 partecipanti sono d'accordo sul progetto, ma fanno presenti alcune riserve (undici Cantoni: BS, BL, SH, SO, TG, VD, NE, JU, BE, ZH, TI; tre associazioni mantello dell'economia: Centre Patronal, économiesuisse, swissbanking; altre organizzazioni: privatim, Datenschutz-Forum Schweiz, Federazione svizzera dei funzionari di polizia e un privato).

#### **2.1.3 Partecipanti che chiedono di modificare il progetto**

Due partecipanti si limitano a chiedere che il progetto venga modificato in alcuni punti (UDC, PS).

#### **2.1.4 Partecipanti che rifiutano il progetto**

Nessun partecipante rifiuta formalmente il progetto.

### **2.2 Valutazione del progetto in generale**

#### **2.2.1 Il progetto legislativo**

Il progetto sottoposto a consultazione traspone nel diritto svizzero determinate disposizioni della decisione quadro, nella misura in cui la nostra legislazione non soddisfa i requisiti in materia di blocco dei dati (art. 4 par. 3), di trasferimento di dati a uno Stato terzo, a un organo internazionale o a persone private (art. 13 e 14) e quelli che riguardano l'obbligo d'informare (art. 16 par. 1 e 2) e l'autorità di controllo nazionale (art. 25). Considerato che il campo di applicazione della decisione quadro è circoscritto alle comunicazioni di dati effettuate nel quadro della cooperazione instaurata da Schengen, ma che ciononostante gli Stati sono liberi di applicare la decisione anche al trattamento dei dati nel loro ambito nazionale, il progetto fa una distinzione tra gli articoli 4 paragrafo 3 e 16 paragrafo 1, che corrispondono a principi generali di protezione dei dati, da un lato, e gli articoli 13, 14 e 16 paragrafo 2, che costituiscono norme di protezione dei dati specificamente riferite a Schengen, dall'altro. Di conseguenza, esso prevede l'applicazione degli articoli 4 paragrafo 3 e 16 paragrafo 1 all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dagli organi federali e l'applicazione degli articoli 13, 14 e 16 paragrafo 2 ai soli dati scambiati nell'ambito della cooperazione Schengen.

Per quanto riguarda la scelta legislativa, il progetto sottoposto a consultazione adotta un approccio settoriale, che consiste nel trasporre gli articoli 13, 14 e 16 paragrafo 2 in funzione dell'ambito di cooperazione considerato, vale a dire nella legge federale del 12 giugno 2009 sullo scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli altri Stati Schengen (legge sullo scambio d'informazioni Schengen)<sup>1</sup> per il settore della cooperazione di polizia e nel titolo quarto del libro terzo del Codice penale<sup>2</sup> per il settore della cooperazione giudiziaria. Gli articoli 4 paragrafo 3 e 16 paragrafo 1 della decisione quadro sono trasposti nella legge sulla protezione dei dati (LPD)<sup>3</sup>.

### **2.2.2 Partecipanti che approvano il progetto**

Due partecipanti approvano espressamente l'approccio settoriale del progetto, che consiste nel trasporre le disposizioni della decisione quadro in funzione del settore di cooperazione considerato (Cantone: ZH; associazione mantello dell'economia: Centre Patronal).

Un partecipante approva la scelta di non adottare una legislazione federale speciale per la trasposizione della decisione quadro e di scartare anche la variante consistente nel creare una sezione specifica relativa alla comunicazione di dati personali all'interno delle varie leggi interessate (Datenschutz-Forum Schweiz).

Un altro partecipante approva la scelta di applicare gli articoli 4 paragrafo 3 e 16 paragrafo 1 della decisione quadro a tutti i trattamenti di dati effettuati dagli organi federali e di circoscrivere l'applicazione degli articoli 13, 14 e 16 paragrafo 2 della decisione quadro ai soli dati scambiati nell'ambito della cooperazione Schengen (GR).

### **2.2.3 Partecipanti che manifestano scetticismo**

Pur senza mettere in discussione il progetto nella sua totalità, tre partecipanti si dichiarano scettici rispetto alla scelta di applicare determinate disposizioni della decisione quadro a tutti i trattamenti effettuati dagli organi federali (Cantoni: BS, BL e TI; associazioni mantello dell'economia: Centre Patronal; organizzazioni: Datenschutz-Forum Schweiz, privatim).

### **2.2.4 Partecipanti che rifiutano il progetto**

Due partecipanti rifiutano la scelta di applicare i principi generali di protezione dei dati stabiliti dagli articoli 4 paragrafo 3 e 16 paragrafo 1 della decisione quadro a tutti i trattamenti effettuati dagli organi federali (SO, NE).

## **2.3 Osservazioni particolari riguardanti la decisione quadro**

Alcune disposizioni della decisione quadro sono state oggetto delle seguenti osservazioni:

- il principio di finalità stabilito dall'articolo 3 paragrafo 2 della decisione quadro dovrebbe essere definito con maggior precisione nell'ambito della LPD (Cantone: BS; altre organizzazioni e associazioni: privatim);

---

1 FF 2009 3873; RS 362.2

2 RS 311.0

3 RS 235.1

- dovrebbe essere trasposto anche l'articolo 5 della decisione quadro, concernente la fissazione di termini per la cancellazione dei dati (Cantone: BS; altre organizzazioni e associazioni: privatim);
- la registrazione di cui all'articolo 10 della decisione quadro non risulterebbe garantita nella legge sullo scambio d'informazioni Schengen (Cantone: BS; altre organizzazioni e associazioni: privatim);
- dovrebbe essere trasposta anche la disposizione facoltativa riguardante i termini applicabili alla conservazione dei dati, di cui all'articolo 9 della decisione quadro (SH);
- l'articolo 14 della decisione quadro relativo alla trasmissione di dati a persone private negli Stati membri dovrebbe essere applicato con estrema cautela (Federazione svizzera dei funzionari di polizia);
- il concetto di «contrassegno» contenuto nella decisione quadro non risulterebbe ben definito nella LPD (PS).

## 2.4 Altre osservazioni di ordine generale

Sono state formulate le seguenti osservazioni:

- se si tiene conto dell'evoluzione della legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati, varrebbe la pena di considerare la possibilità e l'opportunità di un coordinamento dei lavori legislativi a livello sia federale che cantonale, al fine di avvalersi di eventuali sinergie (FR). Sarebbe utile inoltre che la Confederazione svolgesse un ruolo di coordinamento in ordine agli adeguamenti legislativi a livello cantonale (SH, VD);
- il progetto non tiene sufficientemente conto delle conseguenze e degli oneri supplementari che ricadrebbero sui Cantoni (Cantone: BE; associazione mantello dell'economia: Centre Patronal);
- l'evoluzione e la complessità delle varie norme vigenti in materia di protezione dei dati pongono le autorità esecutive di fronte a una vera e propria sfida. Sarebbe quindi utile mettere a disposizione di dette autorità strumenti ausiliari utili a garantire la sicurezza del diritto e una messa in pratica uniforme delle norme in questione (SZ). Un altro partecipante richiede al DFGP di formulare raccomandazioni complete e precise all'indirizzo dei Cantoni per quanto riguarda la generalizzazione dell'obbligo d'informare (VS);
- sette partecipanti rilevano in via generale che i rinvii alla LPD figuranti nelle leggi speciali non sono conformi alla Costituzione federale e oltretutto sono inutili (Cantoni: VD, LU, AG, BL, BE, TI; altre organizzazioni e associazioni: privatim);
- un partecipante fa notare che sarebbe opportuno correggere l'errore introdotto nell'articolo 12 capoverso 1 lettera a in occasione dell'ultima revisione della LPD (un privato);
- un partecipante (PS) si rammarica che il Consiglio federale si accontenti di un programma ridotto ai minimi termini per realizzare le raccomandazioni dell'UE sul rafforzamento dell'indipendenza dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (in seguito l'«Incaricato»);
- un partecipante chiede che il Consiglio federale trasmetta per approvazione al Parlamento il budget dell'Incaricato senza apportarvi modifiche, come accade per il budget del Controllo federale delle finanze. Questa soluzione corrisponderebbe meglio alla funzione istituzionale dell'Incaricato in quanto autorità di controllo (PS).

### **3 Osservazioni riguardanti le singole disposizioni**

#### **3.1 Decreto federale che approva e attua lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale**

Nessuna osservazione.

#### **3.2 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri**

##### **In generale**

Un partecipante approva espressamente le modifiche apportate alla legge sugli stranieri (NE).

##### **Art. 111c cpv. 3**

###### Rifiuto:

Un partecipante fa presente che il rinvio agli articoli 8 e 9 della LPD è contrario alla Costituzione federale e all'autonomia legislativa dei Cantoni in materia di protezione dei dati (SO) e chiede pertanto l'eliminazione di detto rinvio.

###### Riserve:

Tre partecipanti fanno presente che il rinvio alla LPD è contrario alla Costituzione federale e oltretutto inutile (Cantoni: LU e AG; altre organizzazioni e associazioni: privatim).

##### **Art. 111e**

Nessuna osservazione.

##### **Art. 111f, primo periodo**

###### Rifiuto:

Stessa osservazione formulata a proposito dell'articolo 111c capoverso 3.

Un partecipante propone di sostituire la disposizione in questione con la seguente formulazione: «Das Auskunftsrecht richtet sich entsprechend der datenbearbeitenden Stelle nach dem Datenschutzrecht des Bundes oder dem Datenschutzrecht des Kantons» (BS).

###### Riserve:

Cinque partecipanti fanno presente che il rinvio di cui all'articolo 111f, primo periodo, secondo il quale il diritto di accesso è retto dagli articoli 8 e 9 della LPD, è inutile e che sarebbe

sufficiente prevedere un rinvio alla legislazione pertinente, vale a dire al diritto federale nei casi in cui il diritto d'accesso sia di competenza delle autorità federali, o al diritto cantonale nei casi in cui la competenza spetti alle autorità cantonali (Cantoni: BS, AG, TI e LU; altre organizzazioni e associazioni: privatim).

#### **Art. 111g e 111h**

Nessuna osservazione.

### **3.3 Legge sull'asilo del 26 giugno 1998**

**Kommentar [nim1]:** Non so perché, ma questa legge ha la data alla fine e non ha "federale" -> cfr. titolo ufficiale RS

#### **In generale**

Un partecipante approva espressamente le modifiche apportate alla legge sull'asilo (NE).

#### **Ingresso**

Nessuna osservazione.

#### **Art. 102d**

Nessuna osservazione.

#### **Art. 102e, primo periodo**

Stesse osservazioni formulate a proposito dell'articolo 111f, primo periodo, della legge sugli stranieri.

#### **Art. 102f e 102g**

Nessuna osservazione.

### **3.4 Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati**

#### **Ingresso**

Un privato si stupisce del fatto che l'ingresso non sia stato modificato in occasione dell'ultima revisione della LPD.

#### **Art. 7a**

##### Rifiuto:

Un partecipante chiede espressamente di mantenere in essere questa disposizione (SO), argomentando che l'obbligo d'informare di cui all'articolo 16 paragrafo 1 della decisione qua-



dro non deve essere applicato a tutti i trattamenti effettuati dagli organi federali, ma solo alle comunicazioni di dati che avvengono nel quadro della cooperazione Schengen.

## **Art. 9**

### **Cpv. 2<sup>bis</sup>**

#### Rifiuto:

Un partecipante (SO), ritenendo che il diritto d'accesso e l'obbligo d'informare siano principi fondamentali della protezione dei dati, chiede di eliminare, al capoverso 2<sup>bis</sup>, la frase «(...) o non esiga mezzi sproporzionati». Il fatto che la comunicazione delle informazioni esiga mezzi sproporzionati non può e non deve esonerare l'organo federale dall'obbligo impostogli.

## **Art. 14**

### **In generale**

#### Rifiuto:

Un partecipante chiede di eliminare questa disposizione (SO), ritenendo che l'obbligo d'informare di cui all'articolo 16 paragrafo 1 della decisione quadro non debba essere applicato a tutti i trattamenti effettuati dagli organi federali, ma solo alle comunicazioni che avvengono nell'ambito della cooperazione Schengen.

#### Consenso:

Due partecipanti approvano questa nuova disposizione, che distingue chiaramente il limitato obbligo d'informare imposto al settore privato da quello più ampio imposto agli organi federali (économiesuisse, swissbanking)

### **Cpv. 3**

#### Riserve:

Due partecipanti non comprendono il senso della parte finale del capoverso 3 (un privato e il Datenschutz-Forum Schweiz).

### **Cpv. 4 lett. b**

#### Riserve:

Un partecipante si chiede se questa disposizione sia conforme al dettato dell'articolo 16 della decisione quadro (BL).

### **Cpv. 5**

#### Rifiuto:

Due partecipanti ritengono che il rinvio all'articolo 9 capoverso 4 sia errato e di conseguenza chiedono che venga eliminato (associazioni mantello dell'economia: économiesuisse e swis-sbanking).

#### Riserve:

Il Canton Ticino rileva un errore nella versione italiana. Si deve sostituire il termine «Incaricato» con «detentore della protezione dei dati».

### **Art. 18a**

#### **In generale**

#### Consenso:

Un partecipante approva espressamente il rafforzamento dei diritti della persona interessata e in particolare l'obbligo a carico degli organi federali di informare le persone interessate di qualsiasi raccolta di dati che le riguardino (ZG).

#### Rifiuto:

Due partecipanti richiedono l'eliminazione di questa disposizione (SO e NE), ritenendo che l'obbligo d'informare di cui all'articolo 16 paragrafo 1 della decisione quadro non debba essere applicato a tutti i trattamenti effettuati dagli organi federali, ma solo alle comunicazioni di dati che hanno avvengono nell'ambito della cooperazione Schengen.

#### Riserve:

Cinque partecipanti manifestano scetticismo in merito alla scelta di applicare l'obbligo d'informare a tutti i trattamenti effettuati dagli organi federali (Cantoni: BS e TI; associazione mantello dell'economia: Centre Patronal; organizzazioni: Datenschutz-Forum Schweiz, privatum). Un partecipante chiede che l'obbligo d'informare sia limitato alle comunicazioni di dati effettuate nell'ambito della cooperazione Schengen (Centre Patronal). Un altro partecipante chiede di introdurre l'obbligo d'informare la persona interessata quando si comunicano dati personali a Stati terzi (Datenschutz-Forum Schweiz).

### **Cpv. 3**

Stessa osservazione formulata a proposito dell'articolo 14 capoverso 3.

### **Cpv. 4**

Un partecipante richiede ulteriori spiegazioni in merito all'obbligo d'informare la persona interessata e alle eccezioni previste nel caso in cui i dati siano stati raccolti presso la persona stessa (AG).

### **Art. 18b**

Due partecipanti chiedono di eliminare questa disposizione (SO, NE), ritenendo che l'obbligo d'informare previsto dall'articolo 16 paragrafo 1 della decisione quadro non debba essere applicato a tutti i trattamenti effettuati dagli organi federali, ma solo alle comunicazioni di dati che avvengono nell'ambito della cooperazione Schengen.

#### **Art. 21 cpv. 2 lett. b**

##### Rifiuto:

Due partecipanti chiedono di eliminare questa disposizione (SO, NE), ritenendo che il blocco dei dati personali di cui all'articolo 4 paragrafo 3 della decisione quadro non debba essere applicato a tutti i trattamenti effettuati dagli organi federali, ma solo ai dati scambiati nell'ambito della cooperazione Schengen.

##### Riserve:

Un partecipante ritiene che questa disposizione debba prevedere espressamente l'obbligo per gli organi federali di conservare i dati personali in conformità con i requisiti prescritti dalla decisione quadro (BL).

#### **Art. 26**

##### **In generale**

##### Consenso:

Quattro partecipanti approvano il rafforzamento dell'indipendenza dell'Incaricato (Cantoni: BS e VD; associazione mantello dell'economia: Centre Patronal; altra organizzazione: privatim).

##### **Cpv. 1**

##### Consenso:

Un partecipante accoglie favorevolmente la nomina dell'Incaricato da parte del Consiglio federale con l'approvazione del Parlamento (UDC).

##### Riserve:

Un partecipante ritiene che la nomina dell'Incaricato da parte del Consiglio federale con l'approvazione del Parlamento non sia necessaria e che sarebbe preferibile prevedere una nomina sia da parte del Consiglio federale sia da parte del Parlamento, e non una soluzione mista (TG). Due partecipanti non sono convinti che la nomina dell'Incaricato con l'approvazione del Parlamento costituisca una misura in grado di rafforzare l'indipendenza dell'Incaricato stesso (NE e JU).

Un partecipante ritiene che l'indipendenza dell'Incaricato sia garantita solo se questi viene eletto direttamente dal Parlamento (PS).

## **Art. 26a**

### **Cpv. 1**

#### Rifiuto:

Due partecipanti rifiutano questa disposizione (UDC, PS). L'UDC ritiene che al termine di un mandato l'Incaricato debba essere sottoposto alla stessa procedura prevista per la nomina iniziale. A suo parere non c'è alcuna ragione di prevedere il tacito rinnovo del mandato dell'Incaricato quando invece i giudici federali devono essere regolarmente rieletti dal Parlamento. Inoltre, la questione relativa all'esistenza di motivi oggettivi sufficienti a far sì che il Consiglio federale decida di non rinnovare il mandato dell'Incaricato dovrebbe, in caso di controversia, essere sottoposta all'esame di un giudice. Il PS ritiene che la revoca dell'Incaricato da parte del Consiglio federale senza l'approvazione del Parlamento sia inaccettabile.

#### Riserve:

Un partecipante chiede un riesame di questa disposizione (SO), osservando che il rapporto esplicativo non indica perché la decisione del Consiglio federale di non rinnovare il mandato dell'Incaricato in presenza di motivi oggettivi sufficienti non venga sottoposta all'approvazione del Parlamento. Il concetto di «motivi obiettivi sufficienti» è troppo vaga e dovrebbe essere concretizzata in giurisprudenza. La decisione di non rinnovare il mandato dell'Incaricato dovrebbe essere limitata a «motivi importanti», secondo quanto previsto dall'articolo 26a capoverso 2 o dall'articolo 12 capoverso 6 delle legge sul personale federale (RS 172.220.1). Un altro partecipante chiede inoltre che i motivi del mancato rinnovo del mandato dell'Incaricato debbano essere esplicitati (PS). In effetti, il concetto di «motivi oggettivi sufficienti» lascia troppo spazio a decisioni arbitrarie, il che contrasta con il principio dell'indipendenza dell'Incaricato.

### **Cpv. 3**

Due partecipanti ritengono che la revoca dell'Incaricato prima del termine del mandato debba essere sottoposta all'approvazione del Parlamento (Cantone: VD; partito: PS).

Un partecipante non è convinto che le condizioni di revoca previste dal progetto costituiscano misure in grado di garantire una maggiore indipendenza dell'Incaricato (NE).

## **Art. 26b**

#### Consenso:

Un partecipante approva questa disposizione, che prevede che il Consiglio federale possa autorizzare l'Incaricato a esercitare, a determinate condizioni, un'altra attività (privatim). Sarebbe tuttavia auspicabile che il suddetto esercitasse le proprie funzioni a tempo pieno. Sarebbero in ogni caso da escludere le attività economiche o vincolate da obblighi di segretezza.

#### Rifiuto:

Un partecipante ritiene che il fatto di autorizzare l'Incaricato a esercitare un'altra attività sia incompatibile con il principio d'indipendenza (un privato). Il progetto dovrebbe vietare l'esercizio di qualsiasi attività lucrativa, come avviene per i giudici ordinari del Tribunale federale.

Altre osservazioni:

Un partecipante ritiene che questa disposizione determini l'aumento del tasso di occupazione dell'Incaricato dal 60 per cento al 100 per cento (Datenschutz-Forum Schweiz). Quand'anche un'attività a tempo parziale rimanesse praticabile, si dovrebbe autorizzare solo l'esercizio di un'attività accessoria non a scopo di lucro.

**Art. 30**

Nessuna osservazione.

**Art. 34**

Stessa osservazione formulata a proposito dell'ingresso della LPD.

**Art. 38a**

Nessuna osservazione.

### **3.5 Codice penale**

#### **In generale**

Un partecipante approva espressamente le modifiche apportate al Codice penale (NE).

#### **Ingresso**

Nessuna osservazione.

**Art. 355f**

**Cpv. 1**

Riserve:

Un partecipante ritiene che il capoverso 1 lettera d e il capoverso 4 lettera c siano in contraddizione (TG) e propone di conseguenza la seguente formulazione del capoverso 4 lettera c: «der Drittstaat oder das internationale Organ anderweitige Garantien für einen angemessenen Schutz der Daten gewährleisten».

Un partecipante ritiene che l'aggettivo «adeguato» non sia abbastanza chiaro e propone quindi di sostituirlo con l'aggettivo «elevato» (Federazione svizzera dei funzionari di polizia).

Un partecipante è dell'avviso che la condizione riguardante il «livello di protezione adeguato» dei dati nello Stato terzo interessato sia difficile da verificare (ZH) e che quindi sarebbe utile definire con precisione le informazioni sulle quali l'autorità può basarsi per verificare il rispetto di tale requisito.

## **Cpv. 2**

### Rifiuto:

Un partecipante rifiuta l'articolo 355f capoverso 2 e ne richiede l'eliminazione (UDC), in quanto ritiene che tale disposizione non rispetti il principio della doppia punibilità.

### Riserve:

Un partecipante ritiene che la formulazione del capoverso 4 lettera c non sia abbastanza chiara e che si dovrebbe esigere la garanzia scritta di un livello di protezione elevato o almeno identico a quello dello Stato Schengen che trasmette i dati (Federazione svizzera dei funzionari di polizia).

## **Art. 355g**

### **In generale**

Un partecipante ritiene che le norme stabilite da questa disposizione per la comunicazione di dati personali a persone private siano pericolose e poco controllabili (Federazione svizzera dei funzionari di polizia).

## **Cpv. 1**

### Riserve:

Un partecipante ritiene che il tenore di questa disposizione non sia chiaro (ZH); a suo avviso sarebbe opportuno precisare che le condizioni del capoverso 1 lettere a-d sono cumulative.

## **Cpv. 2**

### Riserve:

Un partecipante ritiene che non si possa garantire il rispetto di questa disposizione e che quindi essa resterà inapplicata (Federazione svizzera dei funzionari di polizia).

Un partecipante è del parere che questa disposizione non potrà essere messa in pratica, in quanto non è prevista alcuna sanzione in caso di una sua violazione (ZH).

### **3.6 Legge federale del 12 giugno 2009 sullo scambio d'informazioni con gli Stati Schengen**

#### **In generale**

Un partecipante approva espressamente le modifiche apportate alla legge federale sullo scambio d'informazioni con gli Stati Schengen (NE).

#### **Art. 2 cpv. 3**

Nessuna osservazione.

#### **Art. 6bis**

Stesse osservazioni formulate a proposito dell'articolo 111f, primo periodo, della legge sugli stranieri.

#### **Art. 6ter**

Stesse osservazioni formulate a proposito dell'articolo 355f CP.

#### **Art. 6quater**

Stesse osservazioni formulate a proposito dell'articolo 355g CP.

### **3.7 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi**

#### **In generale**

Un partecipante approva espressamente le modifiche apportate alla legge sulle armi (NE).

#### **Art. 11 cpv. 2 lett. e**

Stesse osservazioni formulate a proposito dell'articolo 111f, primo periodo, della legge sugli stranieri.

#### **Art. 32f**

##### Rifiuto:

Un partecipante chiede di mantenere in essere questa disposizione (SO), argomentando che l'obbligo d'informare di cui all'articolo 16 paragrafo 1 della decisione quadro non deve essere applicato a tutti i trattamenti effettuati dagli organi federali, ma solo alle comunicazioni di dati che avvengono nel quadro della cooperazione Schengen.

### **Art. 32g, primo periodo**

Stesse osservazioni formulate a proposito dell'articolo 111*f*, primo periodo, della legge sugli stranieri.

### **Art. 32h e 32i**

Nessuna osservazione.

## **3.8 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti**

### **In generale**

Un partecipante approva espressamente le modifiche apportate alla legge sugli stupefacenti (NE).

### **Ingresso**

Nessuna osservazione.

### **Art. 18b**

Stesse osservazioni formulate a proposito dell'articolo 32*f* della legge sulle armi.

### **Art. 18c, primo periodo**

Stesse osservazioni formulate a proposito dell'articolo 111*f*, primo periodo, della legge sugli stranieri.

### **Art. 18d e 18e**

Nessuna osservazione.